

DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2023

248/2023/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE ROSEN 132KV, PER IL PERIODO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI REINTEGRAZIONE NELL'ANNO 2017

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1253^a riunione del 6 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 331/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 331/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 67/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 67/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2022, 340/2022/R/eel;
- la comunicazione di Rosen Rosignano Energia S.p.A. (di seguito: Rosen Rosignano Energia), del 2 dicembre 2016, prot. Autorità 36044, del 5 dicembre 2016;
- la comunicazione di Rosen Rosignano Energia, del 27 marzo 2017, prot. Autorità 12203, di pari data;

- la comunicazione di Rosen Rosignano Energia, del 26 aprile 2017, prot. Autorità 15571, del 26 aprile 2017;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 5 aprile 2018, prot. Autorità 11843, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 26 marzo 2020, prot. Autorità 10606, di pari data;
- la comunicazione di Engie Italia S.p.A. (di seguito: Engie), del 16 ottobre 2020, prot. Autorità 33316, di pari data (di seguito: prima comunicazione Engie);
- la comunicazione di Engie, del 18 giugno 2021, prot. Autorità 25093, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Engie);
- la comunicazione di Terna del 20 ottobre 2021, prot. Autorità 38869, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna del 17 novembre 2021, prot. Autorità 43125, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la lettera della DMEA, dell'1 agosto 2022, prot. Autorità 33524, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di Solvay Chimica Italia S.p.A. (di seguito anche: Solvay), del 21 dicembre 2022, prot. Autorità 69320, del 22 dicembre 2022 (di seguito: comunicazione Solvay);
- la comunicazione di Solvay, del 22 maggio 2023, prot. Autorità 35001, del 23 maggio 2023 (di seguito: comunicazione congiunta Solvay-Engie).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi *ex* deliberazione 111/06 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione 331/2017/R/eel, l'Autorità ha ammesso l'impianto essenziale Rosen 132kV al regime di reintegrazione dei costi con riferimento al periodo compreso tra il giorno 15 maggio 2017 e il giorno 31 dicembre 2017 (di seguito anche: periodo rilevante);
- con la deliberazione 67/2020/R/eel, l'Autorità si è espressa, tra l'altro, in merito all'istanza dell'utente del dispacciamento dell'impianto di modificare il regime cui assoggettare l'impianto per il bimestre novembre-dicembre 2017, confermando l'applicazione del regime di reintegrazione dei costi per l'impianto Rosen 132kV per l'intero periodo rilevante;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un

bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la prima comunicazione Engie, l'utente del dispacciamento ha presentato una rendicontazione limitata al periodo dal 15 maggio 2017 al 30 novembre 2017 e priva della relazione del revisore contabile; con la seconda comunicazione Engie, l'omonimo utente ha inviato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo relativo all'impianto Rosen 132kV per l'intero periodo rilevante; detta istanza è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- con la comunicazione congiunta Solvay-Engie, in relazione all'impianto Rosen 132kV, Solvay ed Engie, oltre a evidenziare la modifica dell'utente del dispacciamento a decorrere dal 1 gennaio 2018, hanno dichiarato che Solvay è l'utente cui sarà riconosciuto il Corrispettivo;
- con la comunicazione Solvay, Solvay ha modificato e integrato l'istanza di reintegrazione avanzata con la seconda comunicazione Engie, fornendo all'Autorità le informazioni richieste con la lettera DMEA;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, come modificata con la terza comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da Engie nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento (di seguito: Relazione);
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il comma 65.14 prevede che, relativamente alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento solo per una parte dell'anno, si consideri solo una quota del valore *ex* comma 65.15, definita in funzione del numero di mesi di ammortamento nell'anno considerato;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale ammesso al regime di reintegrazione siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso

medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;

- nel caso in cui un impianto sia soggetto al regime di reintegrazione dei costi per una parte di un determinato anno solare, il comma 65.20.1, lettere a) e c), prevede, tra l'altro, che:
 - i commi 65.14 e 65.15 siano applicati tenendo conto che l'importo considerato per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del minore tra il numero di giorni in cui, nell'anno considerato, l'unità è soggetta al regime di reintegrazione e la durata dell'ammortamento del cespite nell'ambito del numero di giorni predetto;
 - il comma 65.22 sia applicato effettuando il confronto tra il valore medio storico di indisponibilità relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello considerato e il valore minore tra la percentuale di indisponibilità nell'anno medesimo e la percentuale di indisponibilità nella parte dell'anno in cui l'unità è soggetta al regime di reintegrazione;
- con la prima comunicazione Terna, detta società ha inviato all'Autorità i dati sull'indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per il periodo rilevante in relazione all'impianto Rosen 132kV;
- nel periodo rilevante, l'impianto Rosen 132kV ha prodotto flussi energetici ulteriori rispetto alla produzione elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale; inoltre, dall'istanza di reintegrazione, emerge che i costi fissi sono indirettamente attribuibili all'attività di produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale;
- il comma 65.27.1 prevede che, per gli impianti con le caratteristiche descritte al precedente alinea, in relazione alle voci economiche indirettamente attribuibili alla produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale, la determinazione della quota parte attinente a detta produzione sia effettuata in funzione del peso della produzione stessa rispetto alla produzione energetica complessiva dell'unità considerata.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da Engie con la seconda comunicazione Engie, come modificata e integrata con la comunicazione Solvay, con riferimento all'impianto Rosen 132kV per il periodo rilevante, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Rosen 132kV per il periodo rilevante, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - a) i ricavi figurativi di cui al comma 65.3.1;
 - b) i ricavi di cui al comma 65.3, attinenti al mercato del giorno prima;
 - c) i ricavi *ex* comma 65.3.2, relativi al mercato infragiornaliero;

- d) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- in relazione ai costi fissi indirettamente attribuibili all'attività di produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale, applicare, ai fini della determinazione della quota parte attinente alla produzione medesima e ai sensi del comma 65.27.1, il peso della menzionata produzione nel periodo rilevante rispetto ai flussi energetici complessivamente generati, così come risultante dall'istanza di reintegrazione;
 - prevedere una rettifica, ai sensi del combinato disposto dei commi 65.14 e 65.20.1, lettera a), per quanto riguarda i costi fissi per ammortamento e remunerazione del capitale dei cespiti soggetti ad ammortamento per una parte del periodo rilevante;
 - rettificare, ai sensi del combinato disposto dei commi 65.20.1, lettera c), e 65.22, i costi fissi riconosciuti per la determinazione del Corrispettivo, dal momento che, come comunicato da Terna, il tasso di indisponibilità dell'impianto Rosen 132kV per l'anno 2017 è risultato superiore alla media dei tre esercizi precedenti;
 - stabilire che il Corrispettivo sia riconosciuto a Solvay, attuale utente del dispacciamento dell'impianto Rosen 132kV

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a Solvay Chimica Italia S.p.A., nei termini indicati in premessa e in relazione all'impianto Rosen 132kV, il Corrispettivo per il periodo compreso tra il giorno 15 maggio 2017 e il giorno 31 dicembre 2017, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto 1 entro il giorno 30 giugno 2023;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e a Solvay Chimica Italia S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini